

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PIACENZA**  
**REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE OBBLIGATORIA**

**art. 1 – Obbligo formativo**

1. Sono tenuti all'obbligo della formazione continua tutti gli avvocati iscritti all'Albo dell'Ordine di Piacenza (ivi compresi gli avvocati iscritti nei relativi elenchi speciali degli addetti agli uffici legali di enti pubblici e degli avvocati stabiliti); gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale volontariamente o per motivi disciplinari nonché tutti i tirocinanti abilitati al patrocinio iscritti nell'apposito Registro
  2. L'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione all'Albo o all'Elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, e cioè a prescindere dall'esercizio effettivo dell'attività professionale, e perciò anche se questa non sia di fatto svolta o lo sia in maniera marginale, episodica o discontinua.
  3. L'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio precedente costituisce condizione per l'inserimento e/o il mantenimento dell'iscrizione negli Elenchi dei difensori d'ufficio e degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato; costituisce, inoltre, condizione per la designazione a commissario nell'esame da avvocato nonché per l'inserimento e il mantenimento in qualsiasi altro elenco formato dal Consiglio dell'Ordine in forza di normative e convenzioni ovvero a richiesta di enti pubblici o privati per la designazione a qualsiasi titolo di avvocati.
- L'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio precedente costituisce altresì per l'avvocato condizione per poter ospitare, quale dominus, praticanti nel proprio studio.

**art. 2 – Esenzioni ed esoneri**

1. Sono esentati dall'obbligo di formazione continua, anche sulle materie obbligatorie, gli iscritti che si trovino in una delle seguenti condizioni:
  - gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'art. 20, c. 1, l. 247/2012 per il periodo del loro mandato (e dunque conseguentemente alla loro elezione a Presidente della Repubblica, del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Consiglio di Ministri; a Ministro, Viceministro o Sottosegretario; a Presidente di Giunta Regionale o delle Province autonome di Trento e Bolzano o di Province con più di un milione di abitanti; a membro della Corte Costituzionale o del CSM; a Sindaco di Comune con più di 500.000 abitanti);
  - gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'Albo;
  - gli avvocati che abbiano compiuto sessanta anni di età;
  - i componenti di organi con funzioni legislative;
  - i componenti del Parlamento Europeo;
  - i docenti universitari di ruolo;
  - i ricercatori confermati delle Università in materie giuridiche.

v 9/1/18



2. Su domanda dell'interessato, sono altresì esonerati dall'obbligo formativo gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da:

- a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
- b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza;
- c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
- d) cause di forza maggiore;
- e) altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF.

L'esonero di cui al presente punto può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento che dovrà essere debitamente documentato dall'interessato e comporta la riduzione dei CF da acquisire nel corso del triennio anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell'impedimento.

Per l'iscritto che raggiunge l'anzianità professionale di 25 anni o l'anzianità anagrafica di sessant'anni, l'esonero dall'obbligo formativo decorre dal primo gennaio dell'anno solare in cui si verifica tale condizione. L'iscritto che maturi l'esenzione per anzianità anagrafica o professionale nel corso del triennio sarà considerato adempiente all'obbligo formativo se, per ogni anno non coperto dall'esenzione stessa, avrà conseguito i crediti minimi di cui all'art. 12 comma 5 reg. CNF n. 6/2014 (n. 15 Crediti Formativi, di cui n. 3 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie).

### **art. 3) Contenuto dell'obbligo formativo**

1. Ciascun iscritto è tenuto, a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione, rispettivamente, all'albo, elenco o registro di riferimento, ad assolvere l'obbligo formativo mediante la partecipazione, effettiva e documentata, alle attività di cui ai successivi artt. 4) e 5), accreditate secondo la procedura meglio dettagliata nel successivo art. 13).

2. La formazione continua consiste in attività di aggiornamento e di formazione che si distinguono per livelli, modalità, contenuti ed ambiti cognitivi.

3. Il periodo di computo dell'obbligo di formazione ha durata triennale

4. L'iscritto deve conseguire, nell'arco del triennio, almeno 60 Crediti Formativi (CF), di cui 9 nelle materie obbligatorie di Ordinamento e Previdenza forensi e Deontologia ed etica professionale. Ogni anno l'iscritto deve conseguire almeno 15 crediti formativi, di cui 3 nelle materie obbligatorie; è consentita la compensazione dei crediti maturati solo nell'ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 crediti formativi per anno, purché non inerenti le materie di deontologia ed etica professionale. La compensazione può essere operata tra annualità consecutive all'interno del medesimo triennio formativo.

5. Ogni iscritto ha diritto di scegliere liberamente le attività formative alle quali partecipare sia nel territorio italiano che dell'Unione Europea in relazione alle proprie esigenze di aggiornamento e

formazione professionali, ai settori di attività nei quali esercita prevalentemente la professione, ai propri interessi sociali e culturali.

#### **art. 4) Attività di aggiornamento e formative**

1. L'attività di aggiornamento è prevalentemente diretta all'adeguamento e all'approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale e viene realizzata mediante la frequenza di corsi, seminari e convegni con finalità tecnico-pratiche nelle materie del diritto sostanziale e processuale, che vengano accreditati ai sensi del presente regolamento.

L'attività di aggiornamento può anche essere svolta «a distanza» o mediante autoaggiornamento o tramite partecipazione a congressi giuridici nazionali o distrettuali o interdistrettuali.

L'attività di aggiornamento può essere anche svolta mediante autoaggiornamento che consiste in attività seminariali di studio autogestite dai partecipanti ovvero volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi.

Il numero di CF conseguiti in modalità e-learning ovvero streaming non può superare il limite del 40% del totale dei CF da conseguire nel triennio.

2. L'attività di formazione è caratterizzata dal perseguimento delle finalità di acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali in materie giuridiche e interdisciplinari, quali ad esempio:

- a) corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale o diretti al conseguimento del titolo di specialista;
- b) master di primo e secondo livello;
- c) corsi di linguaggio giuridico in lingua straniera;
- d) corsi di cui all'art. 22 della legge professionale;
- e) scuola forense integrativa del tirocinio;
- f) scuola per i difensori d'ufficio;
- g) corsi per mediatori professionali.

#### **art. 5) Altre attività che consentono il conseguimento dei crediti formativi**

Sono valutate ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo anche le seguenti ulteriori attività:

- svolgimento di relazioni o lezioni nelle attività indicate nell'art. 3) del Regolamento approvato dal CNF nelle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16) del D.Lgs. 398/97 e nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato di cui all'art. 43) della Legge professionale;
- pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche online, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense;
- contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari o enti equiparati;

- partecipazione a Commissioni di studio, gruppi di lavoro o Commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale, nonché partecipazione quali componenti a Consigli Giudiziari ovvero a Consigli Distrettuali di Disciplina;
- partecipazione alle Commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, per gli esami per l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico forense, per tutta la durata dell'esame;
- attività seminari di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale e mediante l'utilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o accreditate dal Consiglio Nazionale Forense o dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza, secondo le rispettive competenze;
- attività di studio volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi.

**art. 6) Commissione per l'accreditamento della formazione istituita presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Piacenza**

Presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza è istituita la Commissione per l'accreditamento delle attività formative riservate alla competenza del Consiglio medesimo. La Commissione cura l'istruttoria e l'accreditamento di dette attività formative, ne controlla l'effettivo e corretto svolgimento ed ottempera, altresì, agli incumbenti relativi alla determinazione dei crediti formativi ed alle relative valutazioni e verifiche.

**art. 7) Accredito delle attività formative**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza è competente a concedere l'accreditamento per le seguenti attività formative:

- corsi, seminari e convegni a rilevanza locale con finalità tecnico-pratiche nelle materie del diritto sostanziale e processuale;
- relazioni o lezioni a rilevanza locale;
- contratti di insegnamento in materie giuridiche presso Istituti universitari ed Enti equiparati;
- partecipazione a Commissioni consiliari o di studio e a gruppi di lavoro costituiti dal Consiglio dell'Ordine stesso;
- partecipazione alle Commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense;
- attività di studio e aggiornamento individuale (salvo che vengano utilizzati sistemi telematici, nel qual caso la competenza a concedere l'accreditamento è del Consiglio Nazionale Forense).

**art. 8) Modalità di riconoscimento dei crediti formativi in casi diversi rispetto alla partecipazione ad eventi accreditati**

1. Nell'ambito dell'attività di formazione continua disciplinata dai precedenti articoli 4) e 5), se si tratta di partecipazione ad eventi, pubblicazioni, Commissioni di studio o gruppi di lavoro aventi carattere nazionale, l'iscritto dovrà richiedere il riconoscimento dei relativi crediti formativi al Consiglio Nazionale Forense.

2. Il Consiglio dell'Ordine di Piacenza, tramite la Commissione per l'accreditamento della formazione potrà riconoscere come utile ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo la partecipazione ad attività ed iniziative svolte in Italia e non previamente accreditate, a seguito di domanda dell'interessato, corredata dell'attestato di partecipazione e di tutta la documentazione necessaria al fine di valutare il rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di svolgimento.

**art. 9) Determinazione dei crediti formativi**

In conformità a quanto stabilito dall'art. 20 del Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense, sono concessi crediti formativi, tenendo conto dei criteri per l'accreditamento degli eventi stabiliti nel successivo art. 10), nella misura seguente:

1. per le attività di aggiornamento e autoaggiornamento sono concessi, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo seguente, CF nella seguente misura:

- a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) da n. 1 a n. 3 CF;
- b) per eventi della durata di una intera giornata da n. 2 a n. 12 CF.

2. Per le attività di formazione aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale; master di primo e secondo livello; corsi di linguaggio giuridico in lingua straniera; corsi di cui all'art. 22 della legge professionale, sono concessi, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo seguente, CF nella seguente misura:

- a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) da n. 2 a n. 4 CF;
- b) per eventi della durata di una intera o più giornate da n. 6 a n. 20 CF;

3. Per le altre attività:

- a) per lo svolgimento di relazioni o lezioni un numero di CF pari al doppio di quelli assegnati ai fruitori dell'evento; qualora l'evento non sia accreditato, n. 2 CF;
- b) per pubblicazioni e saggi in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza locale da n. 1 a n. 3 CF per ciascuno scritto; per libri e monografie da n. 1 a n. 5 CF per ciascuno scritto.

Per le ipotesi di cui al presente punto b), i CF attribuiti non potranno superare un massimo di n. 12 all'anno;

- c) per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati un massimo di n. 10 CF all'anno;

- d) per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro, nonché per la partecipazione quali componenti a Consigli Giudiziari ovvero a Consigli Distrettuali di Disciplina, un massimo di n. 10 CF all'anno;
- e) per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense n. 10 CF all'anno;
- f) per l'attività di studio e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzata, un massimo di n. 10 CF all'anno (detta attività è cumulabile con quella di cui al punto a precedente).

#### **art. 10) Criteri per l'accreditamento**

L'accreditamento delle attività formative viene concesso sulla base dei criteri di seguito indicati:

- a) coerenza dei temi trattati con le finalità di cui al Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense e recepito dal presente Regolamento attuativo, nonché attinenza alla professione sotto i profili tecnici, scientifici, culturali ed interdisciplinari;
- b) tipologia (livello base, avanzato, specialistico) e durata (mezza giornata o giornata intera);
- c) tipologia e qualità dei supporti di ausilio all'esposizione (quali proiezione di filmati, uso di diapositive e distribuzione, anticipata o successiva, di materiale di studio);
- d) metodologia didattica adottata (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale) e partecipazione interattiva (eventuale spazio dedicato alle domande, raccolta preliminare di quesiti);
- e) esperienze e competenze specifiche dei relatori in rapporto alla natura dell'evento;
- f) elaborazione e distribuzione di un questionario di valutazione finale dell'evento da parte dei partecipanti;
- g) metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione, come verifiche intermedie e verifica finale.

#### **art. 11) Procedura per l'accreditamento e adempimenti successivi alla tenuta dell'evento**

1. Gli eventi formativi organizzati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza non necessitano di previa formale richiesta di accreditamento.
2. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza può riconoscere crediti formativi ad eventi organizzati da soggetti terzi, pubblici e privati, purché soddisfino i requisiti di cui al Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense ed al presente Regolamento attuativo.
3. Il soggetto terzo promotore che richiede l'accreditamento presenta, con adeguato anticipo rispetto allo svolgimento dell'attività, la domanda alla Commissione per l'accreditamento presso l'Ordine degli Avvocati di Piacenza.

La domanda deve essere corredata dal programma e dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento e delle esperienze e competenze specifiche dei relatori oltre ad una relazione contenente le indicazioni necessarie a consentire una piena valutazione dell'iniziativa.

4. Nella richiesta di accreditamento dovranno essere indicati, oltre agli elementi di cui all'articolo precedente, la data ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa, nonché le sessioni singolarmente fruibili in caso di attività strutturata in più sessioni e moduli. La richiesta potrà avere ad oggetto singole iniziative ovvero gruppi di iniziative organizzate, quali parti o moduli di un'attività unitaria, purché si svolgano nell'arco di un unico anno formativo.

5. La Commissione per l'accreditamento cura l'attività istruttoria richiedendo, ove necessario, ulteriori informazioni o documentazione integrativa.

6. La Commissione si pronuncia sulla domanda di accreditamento, con decisione motivata, entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta, attribuendo il numero di CF sulla base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati di cui all'articolo precedente, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 9 relative al numero minimo e massimo dei CF attribuibili a ciascuna tipologia di attività formativa.

7. Il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere ad ogni iscritto come utile ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo la partecipazione ad attività ed iniziative non previamente accreditate a seguito di domanda dell'interessato, corredata dell'attestato di partecipazione e di tutta la documentazione necessaria al fine di valutare il rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di svolgimento.

8. I soggetti promotori di eventi formativi accreditati debbono impegnarsi e sono tenuti a raccogliere le iscrizioni, a registrare su idoneo foglio presenze la partecipazione degli iscritti annotando gli orari di ingresso e di uscita dei singoli partecipanti, a rilasciare agli stessi attestato di partecipazione all'evento formativo, curando al termine dell'evento formativo la trasmissione del foglio presenze entro 30 (trenta) giorni alla Commissione per l'accreditamento.

E' comunque diritto della Commissione per l'accreditamento svolgere controlli a campione su quanto autocertificato dal soggetto promotore, richiedendo al medesimo la necessaria documentazione, che il soggetto promotore dovrà conservare per 5 (cinque) anni dalla data dell'evento.

#### **art. 12) Piano dell'offerta formativa (POF) e sua realizzazione**

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza predispone il Piano dell'offerta formativa (POF) con cadenza anticipata semestrale, fatta eccezione, per ovvie ragioni organizzative, per quello delle elezioni per il rinnovo del Consiglio medesimo, in cui il POF dovrà essere predisposto entro 90 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio.

2. Il Consiglio provvede a dare adeguata pubblicità al POF mediante la sua tempestiva inserzione sul sito web dell'Ordine e, ad ogni evento formativo, dandone avviso a ciascun iscritto, con un congruo anticipo, mediante invio di e-mail all'indirizzo personale.

3. Il Consiglio realizza il programma avvalendosi di strutture e mezzi propri, ovvero avvalendosi della collaborazione di altri Enti che abbiano chiesto ed ottenuto l'accreditamento di uno o più eventi.

4. Il POF potrà essere inviato all'inizio di ogni anno o semestre al CNF ai fini dell'inserimento nel calendario nazionale e della divulgazione degli eventi.

### **art. 13) Regole di partecipazione agli eventi e verifiche**

1. L'iscrizione ad eventi obbligano ciascun iscritto, in occasione dello svolgimento di ogni evento, a firmare il «foglio presenze» e ad indicare l'orario di entrata e quello di uscita.

2. La partecipazione agli eventi formativi è consentita a coloro che si siano preventivamente iscritti mediante il sistema «Riconosco» o tramite i canali indicati dal soggetto che abbia ottenuto l'accreditamento ai sensi degli articoli precedenti; l'iscrizione presso la sede di svolgimento degli eventi stessi è permessa fino ad esaurimento dei posti disponibili.

3. Il Consiglio dell'Ordine di Piacenza ha facoltà di adottare misure di verifica sull'effettivo e corretto adempimento dell'obbligo formativo, mediante controlli a campione, verifiche intermedie e finali durante lo svolgimento dell'evento e in ogni altro caso in cui detta verifica si renderà opportuna.

4. Il soggetto promotore di un evento che abbia ottenuto l'accreditamento dalla Commissione competente deve consentire, ad eventuali delegati di questa o del Consiglio dell'Ordine, la partecipazione senza oneri e spese per consentire la vigilanza sull'effettiva partecipazione da parte degli iscritti.

5. Per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i CF attribuiti non sono frazionabili, se non espressamente previsto, e sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto all'intero evento.

6. Per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata, i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto all'intero evento, con un margine di tolleranza di 15 (quindici) minuti in entrata rispetto all'orario programmato; non verranno riconosciuti crediti formativi all'iscritto che si allontani prima dell'orario previsto per la conclusione dell'evento.

7. Per la partecipazione agli eventi di durata superiore, i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto ad almeno l'80% dell'evento.

### **art. 14) Attestati di partecipazione ed Attestato di formazione continua**

1. L'iscritto che partecipi ad un evento formativo accreditato ha diritto di pretendere dal soggetto promotore, al termine dell'evento stesso o successivamente, in luogo e data previamente comunicati, un attestato scritto di partecipazione.

2. Su domanda dell'iscritto e previa verifica dell'effettività dell'adempimento dell'obbligo formativo, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza rilascia al richiedente l'Attestato di formazione continua, che è personale e non estensibile allo Studio, all'associazione professionale o alla società fra professionisti di cui l'iscritto faccia parte.

L'iscritto, che abbia conseguito l'Attestato di formazione continua, può dichiararlo nel sito web dello Studio o negli altri modi consentiti dal Codice Deontologico Forense.

3. Sul sito web dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza è pubblicato l'elenco degli iscritti muniti dell'Attestato di formazione continua.

4. L'attestato di formazione continua può essere rilasciato con riferimento all'ultimo triennio concluso ed è valido sino alla conclusione del triennio successivo.

#### **art. 15) Attestazione dei crediti formativi conseguiti**

1. Ogni iscritto dovrà trasmettere, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza, le attestazioni dei crediti formativi conseguiti per la partecipazione ad eventi non gestiti dal sistema «Riconosco», entro il 28 febbraio di ogni anno.

2. Ciascun iscritto, inoltre, ha l'onere di conservare gli attestati di partecipazione ad eventi formativi per un periodo di cinque anni dalla scadenza del relativo triennio di valutazione, mantenendoli a disposizione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per il caso in cui detto organismo gliene facciano richiesta, allo scopo di esercitare il controllo sulla partecipazione effettiva agli eventi formativi.

#### **art. 16) Sanzioni disciplinari**

L'accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del Codice Deontologico.

Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza con delibera del 9/01/2018 in recepimento del Regolamento n. 6 approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 16.07.2014, entrato in vigore l'1.01.2015 e modificato con successive delibere in data 30 luglio 2015, 19 febbraio 2016 e 16 dicembre 2016.

9/1/18

